



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 83

Del 14/06/2021

OGGETTO: Debiti fuori bilancio anno 2019-2020 dell'importo di € 2.521,48 derivanti da sentenze esecutive e da acquisizione di beni e servizi. (lett. a) ed e) D.Lgs.267/2000).

APPROVATA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **14** del mese di **giugno**, alle ore **19:30** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **09/06/2021** prot. N.**50626**, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino	X		MAGLIARDITI Maria	X	
ANDALORO Alessio	X		MAISANO Damiano		X
BAGLI Massimo		X	OLIVA Alessandro	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PELLEGRINO Alessia	X	
CAPONE Maurizio		X	PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina	X		RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia		X
FICARRA Francesco Danilo		X	SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina		X
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria	X	

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa **Andreina MAZZU'**.

E' presente il Sindaco: Dott. **MIDILI Giuseppe**.

Assume la presidenza il Vice Presidente Avv. **OLIVA Alessandro**.

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

In continuazione di seduta. Presidenti 20.

Il **Presidente** introduce il **punto n.2** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto "**Debiti fuori bilancio anno 2019-2020 dell'importo di € 2.521,48 derivanti da sentenze esecutive e da acquisizione di beni e servizi. (lett. a) ed e) D.Lgs.267/2000)**" e procede con la lettura integrale della proposta di delibera e del verbale della Commissione datato 7 giugno 2021.

I documenti vengono allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Prende la parola il Consigliere **Piraino**, il quale intende sollecitare gli uffici affinché possano suddividere i debiti fuori bilancio in base alla categoria, distinguendoli tra la lettera "A" e la lettera "E" e predisponendo per ogni singolo debito una proposta di delibera, anche per evitare situazioni di incompatibilità.

Il **Presidente** specifica che il debito in questione riguarda una sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che attiene nel merito una sanzione disciplinare che era stata erogata nei confronti di Tindara Torre Assistente di Polizia Locale.

Interviene il Consigliere **Foti**, il quale concorda appieno l'intervento del Consigliere Piraino.

Il Consigliere **Italiano Lorenzo** chiede al Presidente se l'ente si è costituito in giudizio.

Il **Presidente** risponde che l'ente si è costituito con esito sfavorevole in quanto è stato accolto parzialmente il ricorso. Precisa infine che l'anno di riferimento del contenzioso risale al 2015.

Non essendovi ulteriori interventi, chiede al Segretario di richiamare l'appello nominale.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino	X	
ANDALORO Alessio		X

BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana	X	
CAPONE Maurizio		X
COCUZZA Valentina	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X	
DODDO Giuseppe	X	
FICARRA Francesco Danilo		X
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonino	X	
ITALIANO Lorenzo	X	
MAGLIARDITI Maria	X	
MAISANO Damiano	X	
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia	X	
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco	X	
RUSSO Francesco	X	
RUSSO Lydia	X	
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina		X
SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria	X	
	20	4

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Debiti fuori bilancio anno 2019-2020 dell'importo di € 2.521,48 derivanti da sentenze esecutive e da acquisizione di beni e servizi. (lett. a) ed e) D.Lgs.267/2000)**";

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 20;

CON VOTI 15 FAVOREVOLI e 5 ASTENUTI (Italiano Lorenzo, Crisafulli, Amato, Foti e Maisano), espressi in forma palese, per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Debiti fuori bilancio anno 2019-2020 dell'importo di € 2.521,48 derivanti da sentenze esecutive e da acquisizione di beni e servizi. (lett. a) ed e) D.Lgs.267/2000)**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - Affari Generali
2° Servizio - Gestione Contenzioso

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2021

Oggetto: Debiti fuori bilancio anno 2019 - 2020 dell'importo di €. 2.521,48 derivanti da sentenze esecutive e da acquisizione di beni e servizi. (lett.a) ed e) D.lgs. 267/2000)

Il proponente *She 14*

Premesso che con Deliberazione n. 60 del 9 Aprile 2021, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 - 2023 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. 118/2011);

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che è pervenuta comunicazione indicante situazioni debitorie fuori bilancio relativamente all'esercizio finanziario 2019 - 2020 da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, giustificate da documentazione istruttoria collazionata nei fascicoli agli atti d'ufficio, individuate dal n. 1. al n. 2., analiticamente riportate nel prospetto che segue ed allegate al presente provvedimento;

Dato atto che i suddetti debiti fuori bilancio scaturiscono per mancata disponibilità economica sul capitolo di pertinenza così come da dichiarazione resa dal responsabile del procedimenti del servizio contenzioso;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella relazione trasmessa dal responsabile del procedimento ed al presente atto allegata, per un importo complessivo di €. 2.521,48, come distinto e specificato nel prospetto allegato e, conseguentemente, ritenuto necessario adottare le misure necessarie al loro ripiano;

Dato atto che si dovrà procedere alla liquidazione ed al pagamento dei debiti fuori bilancio riportati nel prospetto allegato dal n. 1 al n. 2., ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 per la complessiva somma di €. 2.521,48;

Atteso che, le somme da corrispondere ai ricorrenti o ai distrattari delle somme, per gli importi così come meglio dettagliati nell'allegato prospetto, sono disponibili nel bilancio 2021 per complessivi €. 2.521,48 al capitolo 520 "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali. Risarcimento danni" cod. 01.02-1.03.02.99.002 e che con il presente provvedimento viene autorizzato l'apposizione del vincolo sugli stanziamenti del bilancio predetto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia,

PROPONE che il Consiglio Comunale deliberi

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 2.521,48 così come descritti nella allegata relazione del responsabile del procedimento del servizio interessato ed individuati con i numeri da 1. a 2. nel prospetto allegato;
2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. di dare atto che le somme da corrispondere ai creditori per gli importi così come meglio dettagliati nel prospetto allegato, relativamente ai debiti cui all'art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) del D.Lgs. 267/2000 (dal Num. 1. al Num. 2.), sono disponibili nel bilancio previsionale 2021 (DCC 60/2021) per complessivi €. 2.521,48 al capitolo 520 "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali. Risarcimento danni" cod. 01.02-1.03.02.99.002 e che con il presente provvedimento viene autorizzato l'apposizione del vincolo sugli stanziamenti del bilancio predetto;
4. di dare atto che sono rispettati dall'Ufficio Finanziario il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marcella Marcelli

Descrizione del Debito	Importo riferito a spese correnti	
Art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) del D.Lgs 267/2000 Sentenze esecutive - Acquisizione di beni e servizi - Anni 2019 - 2020 -		
1. Italiana Mediazione srl - Organismo di Mediazione - Pagamento Fatture - anno 2016 e 2019 - Somme impegnate con DD 132/2020 (lett e),	€. 332,8	Dott.ssa Marcella Marcelli €. 2.521,48
2. Avv. Russo Antonia - Avvocato Distrattario - Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 565/2020 del 1/12/2020 - Notificata in forma esecutiva il 16/12/2020 con prot. n. 84542 - Giudizio Torre Tindara (lett a)	€. 2.188,68	



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

2° Servizio Contenzioso – U.O. n. 2

Il responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marcella Marcelli

Prot. del 26/02/2021 n. 16853

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2019 - 2020. Disposizioni del Dirigente del 15/01/2021 prot. n. 4117 e del 15/01/2021 prot. n. 4117 .

1) **“Italiana Mediazione srl” Organismo di Mediazione** - - Diffida del 23/04/2020 prot n. 24817 e del 29/04/2020 prot. n. 26151 di pagamento delle Fatture– N. 408/2016 per l'importo di €. 97,60 e N. 550/2019 per l'importo di €. 48,80 relative ai Procedimenti di Mediazione “Calabrese Tindaro n.q Liquidatore Restauro Soc. Consortile c/Comune di Milazzo” e De Natale Maria + altri c/Comune di Milazzo”. **Totale : €. 332,80.**

L'ufficio ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. 132 del 28/03/2020 per l'importo di €. 332,80, avente per oggetto “Procedimento di Mediazione n. 186/2016 promosso da Calabrese Tindaro n.q. Liquidatore Restauro Soc. Consortile c/Comune di Milazzo e Procedimento Mediazione n. 227/2019 promosso da De Natale Maria + altri c/Comune di Milazzo – Impegno di spesa per pagamento Fatture alla Italiana Mediazione srl”.

Il parere Contabile della Determinazione Dirigenziale così recita: *“la somma deve essere pagata subito per evitare danni all'Ente e successivamente sarà presentata dall'Ufficio proponente la proposta di Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio al Consiglio Comunale”.*

Utilità conseguita: la Prestazione è stata resa dall'Organismo di Mediazione nell'anno 2016 e nell'anno 2019, a seguito di Procedimento di Mediazione disposto dal Giudice nel corso dei giudizi “Calabrese Tindaro n.q. Liquidatore Restauro Soc. Consortile c/Comune di Milazzo” e “De Natale Maria + altri c/Comune di Milazzo” .

2) **Avv. Russo Antonia** - Avvocato Distrattario – Giudizio Torre Tindara c/Comune di Milazzo - Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 565/2020 dell'1/12/2020 – Notificata in forma esecutiva il 16/12/2020 con prot. n. 84542 - Importo complessivo: €. 2.188,68, come di seguito determinati :

- €. 1.500,00: compenso liquidato in sentenza
- €. 225,00: spese generali pari al 15% su €. 1.500,00
- €. 1.725,00: totale compenso e spese generali
- €. 69,00: cpa al 4% su €. 1.725,00
- €. 1.794,00: totale compenso spese generali cpa
- €. 394,68: iva al 22%



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

-€ 2.188,68; totale compenso spese generali cpa e iva

TOTALE: € 2.188,68

Si precisa che:

a) la sentenza indicata al n. 2 non è stata appellata, in quanto, sulla scorta del parere reso dal Legale dell'Ente in data 10/08/2020 con prot.n. 49317, questo Ente ha ritenuto non opportuno proporre appello;

b) la somma indicata nell'elenco al n. 2 non è stata liquidata per mancata disponibilità delle risorse al capitolo 530 "Spese per liti arbitraggi scaturenti da sentenze".

Si è ritenuto opportuno, rilevata l'insufficienza delle risorse disponibili ai capitoli di pertinenza di questo Servizio, dare priorità al pagamento degli onorari dei Legali incaricati della difesa dell'Ente su ricorsi già notificati, rispetto al pagamento delle spese liquidate nelle sentenze.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marcelia Marcelli



Prot. N° 222

Comune di Milazzo Protocollo in interno n. 0046554 del 27-05-2021

DEL 18/05/2020



Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 791 del Registro degli Organismi di Mediazione

COMUNE DI MILAZZO

MESSINA,

Prot A/P: Arrivo

Calabrese Tindaro n.q. Liquidatore Restauro Soc. Consortile,
Via Matteotti 73
98051 - BARCELLONA P.G. (ME)

N. 0024817 del 23-04-2020

Comune di Milazzo
Via Francesco Crispi 10
98057 - MILAZZO (ME)

Raccomandata a/r

Oggetto: Diffida di pagamento fatture - Procedimento di mediazione numero 186/2016 promosso da Calabrese Tindaro n.q. Liquidatore Restauro Soc.. Consortile nei confronti di Comune di Milazzo ;

Facendo seguito alle richieste di pagamento inviate al suo difensore e rimaste inesitate, comunichiamo che non è ancora pervenuto il pagamento delle fatture allegate per un totale di € 97,60.

Poiché l'attuale congiuntura economica non ci permette più di attendere, nostro malgrado, dobbiamo **INVITARVI/DIFFIDARVI** al pagamento dei detti importi (maggiorati di € 20,00 per il costo della presente raccomandata) entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

Vi significiamo che, nostro malgrado, dobbiamo anche avvalerci della responsabilità solidale a carico di tutti i partecipanti alla mediazione (Articolo 7 comma 11 del regolamento, e art. 16 comma 11 Dm 180/2010)

Il pagamento dell'importo complessivo di € 117,60 (fatture non saldate e spese raccomandata), potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico ad Italiana Mediazione srl presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, **IBAN IT 45 B 05036 16501 CC0631611064** con causale Saldo Mediazione 186/2016.

Si comunica nel contempo che in caso di mancato pagamento nel termine sopra indicato si procederà, come per legge, alla richiesta di ingiunzione di pagamento delle predette somme, maggiorate di interessi, immediatamente esecutiva (art. 633 e 642 1° comma Cpc) con notevole aggravio di costi e spese.

Distinti Saluti

Italiana Mediazione srl

FONTANA
MARIA TERESA

Firmato digitalmente da
FONTANA MARIA TERESA
Data: 2020.04.08 15:45:55
+02'00'

Italiana Mediazione srl a socio Unico Via San Filippo Bianchi 48 98122 Messina
Tel. 090-8969419 Fax 090-8967617

email: info@italianamediazione.it pec: admin@pec.italianamediazione.it



Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 791 del Registro degli Organismi di Mediazione

MESSINA, 25/05/2016

Comune di Milazzo
Via Francesco Crispi 10
98057 MILAZZO

Oggetto: Procedimento di mediazione 186/2016 del 25/05/2016 fra Calabrese Tindaro n.g. Liquidatore
Restauro Soc. Consortile nei confronti di Comune di Milazzo;

Si comunica che presso questo Organismo di Mediazione è stata depositata nella data indicata in oggetto una istanza di mediazione proposta nei suoi/vostri confronti, che si allega alla presente.

Questo Organismo ha provveduto alla designazione del mediatore nella persona del Sig. **Avv. Giorgianni Giacomo**, fissando il primo incontro fra le parti il giorno **07/07/2016** alle ore **17.00** presso la sede di **BARCELLONA P.G., Via G. Marconi n. 133, dell'Organismo**.

Si informa che la mediazione è un istituto regolamentato dal D.Lgs 28/2010 (e successive modificazioni) e finalizzato alla risoluzione alternativa delle controversie ed ha una durata massima di soli tre mesi.

Nell'ambito del procedimento di mediazione, a seguito delle ultime modifiche intervenute con D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013, le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato. Corre l'obbligo di informarla che diverse recenti sentenze di merito (Tribunale Pavia, ordinanza 09.03.2015, Tribunale Palermo Ordinanza 16.06.2014, Trib. Roma Ord. 30.06.2014, Trib. Firenze Ord. 26.11.2014, Trib. Siracusa Ord. 17.01.2015) hanno ribadito il principio che al procedimento di mediazione debbano partecipare le parti assistite dai difensori, precisando che salvo casi eccezionali non può ritenersi validamente esperita la mediazione qualora l'incontro di mediazione si svolga fra soli avvocati senza le parti e che in tale ipotesi il giudice, salve le conseguenze di legge, è tenuto a rimandare le parti in mediazione, nonché che in ogni caso debba esserci la dualità ossia essere presente la parte (ovvero un delegato di quest'ultima) assistito da un avvocato secondo lo spirito della legge (parti assistite da avvocati) Tribunale Bologna, Ordinanza 11.11.2014.

Pertanto, di regola, ove non sarà presente la parte personalmente (ovvero nel caso di persona giuridica il soggetto munito dei poteri) il mediatore dovrà darne atto nel verbale e rinviare l'incontro per permettere la partecipazione della parte assente.

L'accettazione e la partecipazione allo svolgimento della mediazione non è comunque obbligatoria, ma dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo nelle materie in cui è obbligatoria (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie; parti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), discendono le conseguenze di cui all'art. 8 comma 4 bis D.Lgs 28/2010.

Si comunica, inoltre, che il regolamento adottato da Codesto Organismo (consultabile sul sito internet <http://www.italianamediazione.it>) prevede che l'accettazione debba avvenire (per problemi organizzativi e di preparazione del mediatore) preferibilmente sette giorni prima dello svolgimento dell'incontro di mediazione, mediante compilazione del modello di accettazione allegato alla presente e correlato dal versamento delle spese di avvio della mediazione pari ad € 40,00 oltre Iva 22% (pari ad € 48,80) che potrà essere versato anche con bonifico bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Iban IT 45 B 05036 16501 CC0631613064.

Le modifiche da ultimo intervenute prevedono, poi, che al primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e procedendo con la stessa solo in caso di esito positivo, aggiungendo che in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun ulteriore compenso (oltre alle spese di avvio) è dovuta dalle parti all'Organismo di Mediazione.

Si comunica, altresì, che l'art. 20 comma 1 D.Lgs 28/2010 prevede che sulle somme versate all'Organismo viene riconosciuto un credito di imposta sino alla concorrenza di € 500,00 in caso di successo della mediazione e sino alla concorrenza di € 250,00 in caso di insuccesso nonché che l'art. 17 comma 2 D.Lgs 28/2010 prevede che il verbale di accordo sottoscritto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, scontando l'imposta solo per la porzione eccedente.

Ove intenda accettare la mediazione ed abbia difficoltà a presenziare alla data e/o ora suindicata potrà darcene, unitamente alla accettazione della mediazione, comunicazione per iscritto in tempo utile e vedremo di concordare altra data e/o ora con la controparte ed il mediatore designato.

Disunti Solari
Italiana Mediazione srl



CITTA' DI MILAZZO

I Settore Affari Generali e Politiche Sociali

X

Servizio - Contenzioso
Funzionario Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Brunella Pajno

Prot. N. 5073

il 06.06.2016

OGGETTO: Comune di Milazzo c/ Impresa Restauro Milazzo Società Consrtile a r.l. in persona del rappresentante Calabrese Tindaro - Istanza di mediazione -

Al Dirigente 4° Settore LL. PP.

Sece

Con riferimento al contenzioso in oggetto, si trasmette la comunicazione inviata dall'avvocato Loredana Mazzeo, legale del Comune, riferita all'istanza di mediazione che la controparte ha avanzato a seguito dell'ordinanza del Giudice che ha disposto il ricorso a tale procedura e che del pari si trasmette.

Vorrà Ella, unitamente all'Ufficio competente, valutare il contenuto della stessa e comunicare a questo ufficio le determinazioni in merito all'adesione alla procedura di mediazione.

Si rappresenta che per quanto comunicato per le vie brevi dal legale l'adesione dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla istanza.

Si resta in attesa di comunicazioni in merito

Il Funzionario
Dott.ssa Brunella Pajno



MINUTA
prot. n. 926
del 6-6-16

221 DEL 18/05/2020

Comune di Milazzo protocollo in interno n. 0046554 del 27-05-2021



Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 791 del Registro degli Organismi di Mediazione

MESSINA, 15.04.2020

COMUNE DI MILAZZO

Prot A/P: Arrivo

N. 0026151 del 29-04-2020

Comune di Milazzo
Via Francesco Crispi 10
98057 - MILAZZO (ME)

Scarpaci Sergio
Via Col. Bertè 14
98057 - MILAZZO (ME)

J

Raccomandata a/r

Oggetto: Diffida di pagamento fatture - Procedimento di mediazione numero 227/2019 promosso da De Natale Maria + altri nei confronti di Comune di Milazzo + altri;

Facendo seguito alle richieste di pagamento inviate al suo difensore e rimaste inesitate, comunichiamo che non è ancora pervenuto il pagamento delle fatture allegate per un totale di € 195,20.

Poiché l'attuale congiuntura economica non ci permette più di attendere, nostro malgrado, dobbiamo **INVITARVI/DIFFIDARVI** al pagamento dei detti importi (maggiorati di € 20 per il costo della presente raccomandata) entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

Vi significiamo che, nostro malgrado, dobbiamo anche avvalerci della responsabilità solidale a carico di tutti i partecipanti alla mediazione (Articolo 7 comma 11 del regolamento e art. 16 comma 11 Dm 180/2010)

Il pagamento dell'importo complessivo di € 215,20 (fatture non saldate e spese raccomandata), potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico ad Italiana Mediazione srl presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, **IBAN IT 45 B 05036 16501 CC0631611064** con causale Saldo Mediazione 227/2019.

Si comunica nel contempo che in caso di mancato pagamento nel termine sopra indicato si procederà, come per legge, alla richiesta di ingiunzione di pagamento delle predette somme, maggiorate di interessi, immediatamente esecutiva (art. 633 e 642 1° comma Cpc) con notevole aggravio di costi e spese.

Distinti Saluti

Italiana Mediazione srl

FONTANA
MARIA TERESA

Firmato digitalmente da
FONTANA MARIA TERESA
Data: 2020.04.16 18:46:26
+02'00'

Italiana Mediazione srl a socio Unico Via San Filippo Bianchi 48 98122 Messina
Tel. 090-8969419 Fax 090-8967617

email: info@italianamediazione.it pec: admin@pec.italianamediazione.it



Comune di Milazzo protocollo in arrivo n. 0038897 del 11-06-2019



*Mediazione
non orale*

*lot
verbale*

Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 791 del Registro degli Organismi di Mediazione

MESSINA, 10/06/2019

X

Comune di Milazzo
Via Francesco Crispi 10
98057 MILAZZO

Lipari Maria n.q. di legale rappresentante dell'esercizio pubblico
denominato "Il Cremino di Lipari Maria e C. sas"
Via Col. Bertè n. 14
98057 MILAZZO

Scarpaci Sergio in proprio e n.q. di titolare esercizio pubblico
denominato Monkey-Pub Via Col. Bertè 16
Via Col. Bertè 14
98057 MILAZZO

Oggetto: Procedimento di mediazione 227/2019 del 10/06/2019 fra De Natale Maria, Lipari Carmelo, Lipari Daniele, Lipari Filippo nei confronti di Comune di Milazzo, Lipari Maria n.q. di legale rappresentante dell'esercizio pubblico denominato "Il Cremino di Lipari Maria e C. sas", Scarpaci Sergio in proprio e n.q. di titolare esercizio pubblico denominato Monkey-Pub Via Col. Bertè 16;

Si comunica che presso questo Organismo di Mediazione è stata depositata nella data indicata in oggetto una istanza di mediazione proposta nei suoi/vostri confronti, che si allega alla presente.

Questo Organismo ha provveduto alla designazione del mediatore nella persona del Sig. Avv. Bucca Luca Basilio, fissando il primo incontro fra le parti il giorno 16/07/2019 alle ore 16.30 presso la sede di BARCELLONA P.G., Via G. Mareconi n. 133, dell'Organismo.

Si informa che la mediazione è un istituto regolamentato dal D.Lgs 28/2010 (e successive modificazioni) e finalizzato alla risoluzione alternativa delle controversie ed ha una durata massima di soli tre mesi.

Nell'ambito del procedimento di mediazione, a seguito delle ultime modifiche intervenute con D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013, le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato. Corre l'obbligo di informarla che diverse recenti sentenze di merito (Tribunale Pavia, ordinanza 09.03.2015, Tribunale Palermo Ordinanza 16.06.2014, Trib. Roma Ord. 30.06.2014, Trib. Firenze Ord. 26.11.2014, Trib. Siracusa Ord. 17.01.2015) hanno ribadito il principio che al procedimento di mediazione debbano partecipare le parti assistite dai difensori, precisando che salvo casi eccezionali non può ritenersi validamente esperita la mediazione qualora l'incontro di mediazione si svolga fra soli avvocati senza le parti e che in tale ipotesi il giudice, salve le conseguenze di legge, è tenuto a rimandare le parti in mediazione, nonché che in ogni caso debba esserci la dualità ossia essere presente la parte (ovvero un delegato di questi) assistito da un avvocato secondo lo spirito della legge (parti assistite da avvocati) Tribunale Bologna, Ordinanza 11.11.2014.

Pertanto, di regola, ove non sarà presente la parte personalmente (ovvero nel caso di persona giuridica il soggetto munito dei poteri) il mediatore dovrà darne atto nel verbale e rinviare l'incontro per permettere la partecipazione della parte assente.

L'accettazione e la partecipazione allo svolgimento della mediazione non è comunque obbligatoria, ma dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo nelle materie in cui è obbligatoria (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), discendono le conseguenze di cui all' art. 8 comma 4 bis D.Lgs 28/2010.

Si comunica, inoltre, che il regolamento adottato da Codesto Organismo (consultabile sul sito internet <http://www.italianamediazione.it>) prevede che l'accettazione debba avvenire (per problemi organizzativi e di preparazione del mediatore) preferibilmente sette giorni prima dello svolgimento dell'incontro di mediazione, mediante compilazione del modello di accettazione allegato alla presente e corredato dal versamento delle spese di avvio della mediazione pari ad € 80,00 oltre Iva 22% (pari ad € 97,60) che potrà essere versato anche con bonifico bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Iban IT 45 B 05036 16501 CC0631611064.

Italiana Mediazione srl a socio Unico Via San Filippo Bianchi 48 98122 Messina

Tel. 090-8969419 Fax 090-8967617

email: info@italianamediazione.it pec: admin@pec.italianamediazione.it

Comune di Milazzo protocollo in arrivo n. 0038897 del 11-06-2019



Le modifiche da ultimo intervenute prevedono, poi, che al primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e procedendo con la stessa solo in caso di esito positivo, aggiungendo che in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun ulteriore compenso (oltre alle spese di avvio) è dovuta dalle parti all'Organismo di Mediazione.

Si comunica, altresì, che l'art. 20 comma 1 D.Lgs 28/2010 prevede che sulle somme versate all'Organismo viene riconosciuto un credito di imposta sino alla concorrenza di € 500,00 in caso di successo della mediazione e sino alla concorrenza di € 250,00 in caso di insuccesso nonché che l'art. 17 comma 2 D.Lgs 28/2010 prevede che il verbale di accordo sottoscritto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, scontando l'imposta solo per la porzione eccedente.

Ove intenda accettare la mediazione ed abbia difficoltà a presenziare alla data e/o ora suindicata potrà darcene, unitamente alla accettazione della mediazione, comunicazione per iscritto in tempo utile e vedremo di concordare altra data e/o ora con la controparte ed il mediatore designato.

Distinti saluti
Italiana Mediazione srl

Spett.le

Comune di Milazzo

In persona del Sindaco Pro Tempore

Comunicazione urgente

OGGETTO: atto di citazione proposto dal Sig. Filippo Lipari +2 c/ Sergio Scarpaci in proprio e n.q. +1 e nei confronti del Comune di Milazzo - n. 157/2019 R. G. - Tribunale di Barcellona P.G. - Giudice Dott.ssa Elisa Di Giovanni

In relazione alla causa di cui all'oggetto, al fine di comunicare che all'udienza del 21/05/2019 innanzi al giudice Dott.ssa Di Giovanni, a seguito delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dal presente procuratore e dal procuratore del Sig. Scarpaci Sergio e della Sig.ra Lipari Maria, il giudice ha assunto la causa in riserva.

A scioglimento della stessa, ha onerato parte attrice di avviare la mediazione entro giorni 15 dal ricevimento dell'ordinanza, che si allega alla presente, ed ha rinviato la causa all'udienza del 14/05/2020 ore 9:45 per l'ulteriore corso.

Cordiali saluti

Barcellona P.G. 03/06/2019

Avv. Angelina Aveni



Alle: ut supra -

gentlmi

in allegato rimetto copia della comunicazione di cui all'oggetto
con preghiera di inoltrare il modello sottoscritto per ivi aderire alla mediazione.

Cordialità

avv. angelina aveni.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

I° SETTORE - AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1051 DEL 28-05-2020

N. SETTORE 132 DEL 28-05-2020

Oggetto:

Procedimento di Mediazione n.186/2016 promosso da Calabrese Tindaro n.q. Liquidatore Restauro Soc. Consortile c/Comune di Milazzo e Procedimento di Mediazione n. 227/2019 promosso da De Natale Maria + altri c/Comune di Milazzo.Impegno di spesa per pagamento fatture alla Italiana Mediazione srl.

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefana Calascione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCCOLO
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1051 del 28-05-2020



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Procedimento di Mediazione n.186/2016 promosso da Calabrese Tindaro n.q. Liquidatore Restauro Soc. Consortile c/Comune di Milazzo e Procedimento di Mediazione n. 227/2019 promosso da De Natale Maria + altri c/Comune di Milazzo.Impegno di spesa per pagamento fatture alla Italiana Mediazione srl.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

CHE con Prot. n. 26151 del 29/04/2020 e Prot. n. 24817 del 23/04/2020 sono stati trasmessi dalla Italiana Mediazione srl rispettivamente Fattura di pagamento con diffida, relativa al Procedimento di Mediazione n. 227/2019 promosso da De Natale Maria + altri nei confronti del Comune di Milazzo + altri e Fattura di pagamento con diffida, relativa al Procedimento di Mediazione n. 186/2016 promosso da Calabrese Tindaro n.q. Liquidatore Restauro Soc. Consortile c/Comune di Milazzo;

CHE tali fatture sono rimaste inesitate nonostante le richieste di pagamento inviate ai relativi difensori dei procedimenti sopradetti;

VISTI in particolare la fattura n. 408/2016 del 25/05/2016 e la fattura n. 502/2016 del 08/07/2016 relative al Procedimento di Mediazione n. 186/2016, per l'ammontare complessivo di € 117,60;

VISTI in particolare la fattura n. 550/2019 del 22/07/2019 e la fattura n. 551/2019 del 22/07/2019 relativa al Procedimento di Mediazione n. 227/2019 per l'importo complessivo di € 215,20;

VISTA la diffida di pagamento di detti importi entro e non oltre i 15 giorni dal ricevimento della presente;

VISTO che con le sopracitate note si comunica che in caso di mancato pagamento si procederà, come per legge, alla richiesta di ingiunzione di pagamento delle predette somme, maggiorate di interessi, immediatamente esecutiva (art. 633 e 642 1° comma Cpc) con notevole aggravio di costi e spese;

CHE con tale provvedimento:

- viene impegnata la somma da Liquidare successivamente per i due procedimenti di Mediazione pari a complessivi € 332,80 riferiti rispettivamente alla liquidazione fatture del Procedimento di Mediazione n. 186/2016 di € 117,60 più il Procedimento di Mediazione n. 227/2019 di € 215,20 ;

CONSIDERATO CHE:

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1051 del 28-05-2020

-la somma deve essere pagata subito per evitare ulteriori danni all'Ente e successivamente sarà presentata dall'Ufficio proponente la proposta di Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio al Consiglio Comunale;

-la somma determinata a titolo di Liquidazione alla Italiana Mediazione srl non risulta impegnata su alcun capitolo di Spesa, essendo dei Procedimenti di Mediazione;

RITENUTO quindi di dover procedere, ai fini della liquidazione dell'importo sopra indicato a favore della Italiana Mediazione srl, all'impegno della somma complessiva di € 332,80, con imputazione della spesa al cod. 1.03.02.99.002 – Spese Legali - Missione/programma 01 02 Segreteria Generale cap. 520 spese per liti arbitraggi e risarcimento danni dell'esercizio finanziario 2020, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente;

VISTI: la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la legge 24/03/2012 n. 27 di conversione del D.L. 24/01/2012;

VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO l'art.163 del TUEL;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 15/10/2019 "Approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

- di impegnare, per i motivi sopra esposti, a favore della Italiana Mediazione srl indirizzo pec: admin@pec.italianamediazione.it, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 332,80 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene in scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Tit	Piano Finanziario	Missione/Programma	Cap	Descriz.	Competenza Fondo Plur. Vinc.	Esercizio di esigibilità			
						2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Es. succ. Euro
	1.03.02.99.002	01 02	520	Spese per Liti e Arbitraggi e Risarcimento danni	C.P.	€ 332,80			

- di dare atto che trattasi di spesa necessaria ed obbligatoria al fine di evitare danni certi e gravi all'Ente;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del vigente T.U.E.L. che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1051 del 28-05-2020

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con la apposizione della firma da parte del responsabile del servizio finanziario;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Stefana Calascione

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

La somma deve essere pagata subito per evitare ulteriori danni all'Ente e successivamente sarà presentata dall'Ufficio proponente la proposta di Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio al Consiglio Comunale;

Milazzo, li 27-05-2020

Il Responsabile del procedimento
F.to Rino Giuseppe Scattareggia
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 336 del 28-05-2020 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.002 Altre spese legali		
Capitolo	520 Articolo	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI, RISARCIMENTO DANNI
Causale		Procedimento di Mediazione n.186/2016 promosso da Calabrese Tindaro n.q. Liquidatore Restauro Soc. Consortile c/Comune di Milazzo e Procedimento di Mediazione n. 227/2019 promosso da De Natale Maria + altri c/Comune di Milazzo.Impegno di spesa per pa
Importo	2020	€ 332,80
Beneficiario	20589 ITALIANA MEDIAZIONE SRL	

Milazzo, li 28-05-2020

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1051 del 28-05-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 29-05-2020.

N. Reg. Albo: 1861

Milazzo, li 29-05-2020

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1051 del 28-05-2020

Sentenza n. 565/2020 pubbl. il 01/12/2020

RG n. 1502/2015

STUDIO LEGALE
Avv. Antonella Russo
Via E. Lombardo Pellegrino n. 111 Is. 150
98123 MESSINA
Tel. 090.6413038 - Fax 090.6019684
E-mail: antonellarusso@studiolegalearusso.it
PEC: avv.antonellarusso@pec.giulire.it



Copia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1502/2015 R.G.L.

promossa da

Tindara Torre (c.f. TRRTDR66H49F206O), elettivamente domiciliata in Messina, Via E. Lombardo Pellegrino n. 111 presso lo studio dell'Avv. Antonella Russo che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

Comune di Milazzo (c.f. 00226540839), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milazzo Via Libertà n. 76 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Picciolo che lo rappresenta e difende per procura in atti,

resistente,

Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16 luglio 2015 Tindara Torre rappresentava che il Comune di Milazzo, presso cui svolgeva attività lavorativa come assistente di Polizia Locale con contratto di lavoro a tempo determinato per 24 ore settimanali, le aveva irrogato con delibera n. 26 dell'11 giugno 2015 la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione.

Precisava che l'originaria contestazione disciplinare riguardava l'asserita assenza ingiustificata dal servizio nei giorni dell'1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28 e 30 2015.

A seguito dell'audizione orale, il Comune resistente aveva archiviato la contestazione con riferimento a tutte le giornate, salvo quelle del 22 e 30 gennaio 2015.

COMUNE DI MILAZZO

Prot. AP. Arrivo

N 0084542 del 16-12-2020



Le era stata contestata l'assenza ingiustificata dal servizio per le giornate del 22 e 30 gennaio 2015 in quanto *"la comunicazione del permesso retribuito ancorché di data precedente alla fruizione, sia stato, tuttavia acquisito al protocollo della PL in data successiva allo stesso mese di fruizione, ponendo in serio dubbio l'allocazione temporale della comunicazione ma anche il diritto a fruire di un permesso che necessariamente deve essere fruito a cadenza mensile non essendo cumulabile"*.

Deduceva in primo luogo la nullità del provvedimento disciplinare per vizio di notifica, dal momento che il provvedimento era stato notificato alla ricorrente, nonostante quest'ultima avesse eletto domicilio presso il proprio difensore.

Nel merito evidenziava l'insussistenza dell'illecito disciplinare, avendo presentato tempestivamente la richiesta di permesso retribuito (in data 15 gennaio 2015) ai sensi della Legge n. 104/1992 per i giorni del 22 e del 30 gennaio 2015.

Aggiungeva che la contestata infrazione era entrata a far parte del fascicolo personale con conseguente danno al proprio decoro personale e professionale, danno acuito dalla risonanza che il fatto, riportato dai giornali locali, ha avuto presso la comunità milazzese.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione disciplinare con conseguente restituzione delle somme trattenute dalla retribuzione, oltre al risarcimento del danno subito, quantificato in un importo non inferiore a € 5.000,00.

Il Comune di Milazzo, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

Quanto alla contestazione circa il vizio di notifica della comunicazione della sanzione disciplinare adottata nei confronti della ricorrente e non al suo difensore, presso il quale aveva eletto domicilio, si osserva che ai sensi dell'art. 55 bis, comma 5 D. Lgs. n. 165/2001 *"ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo"*.

Nel caso in esame è pacifico che la ricorrente, ricevendo la predetta comunicazione a mani, abbia avuto piena conoscenza della stessa, sicché eventuali irregolarità formali della notifica del provvedimento risultano certamente sanate dalla effettiva conoscenza che il dipendente abbia avuto del provvedimento. Peraltro la mancata notifica del provvedimento al

difensore non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa, avuto riguardo al breve lasso temporale intercorso tra l'irrogazione della sanzione e l'impugnazione giudiziale della stessa.

Nel merito, si osserva che la contestazione disciplinare riguarda l'assenza ingiustificata della ricorrente dal servizio nelle giornate del 22 e 30 gennaio 2015 in quanto *"la comunicazione del permesso retribuito ancorché di data precedente alla fruizione, sia stato, tuttavia acquisito al protocollo della PL in data successiva allo stesso mese di fruizione, ponendo in serio dubbio l'allocazione temporale della comunicazione ma anche il diritto a fruire di un permesso che necessariamente deve essere fruito a cadenza mensile non essendo cumulabile"*.

Per quanto rileva in questa sede, va evidenziato che, sulla base di quanto emerso dagli atti di causa, la richiesta di permesso ex legge n. 104/1992 reca la data del 15 gennaio 2015, ma risulta protocollata solo in data 19 febbraio 2015 (prot. n. 2292 del 19 febbraio 2015).

Ciò premesso, va evidenziato che l'ordine di servizio relativo al 30 gennaio 2015 prevede l'assenza dal servizio della Torre per "L. 104", mentre nell'ordine di servizio del 22 gennaio 2015 non è previsto alcun turno pomeridiano in relazione alla ricorrente.

Al contempo, dalle dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio, è emerso che gli ordini di servizio venivano comunicati il giorno prima per il giorno dopo, sicché deve ritenersi che la ricorrente si è assentata dal lavoro facendo affidamento sull'organizzazione del turno predisposta dal Comandante che non prevedeva la sua presenza nelle giornate del 22 e 30 gennaio 2015.

La prospettazione di parte ricorrente in ordine al tempestivo deposito della richiesta di permesso trova poi conferma nel narrato della teste Natalia Famà, la quale ha riferito che *"vi era molta confusione in relazione ai permessi che i vigili chiedevano presso il Comando di Polizia Municipale"* in quanto *"alcuni permessi inoltrati presso detto Ufficio non venivano poi depositati presso l'Ufficio del Personale del Comune, che non aveva, quindi, contezza di ciò, pur essendo stati depositati dai richiedenti"*.

Alla luce della circostanza che *"i permessi o giustificativi venivano inoltrati in ritardo dal Comando dell'Ufficio Personale"* (cfr. dichiarazioni del teste Natalia Famà) e dell'ordine di servizio per i giorni del 22 e 30 gennaio 2015, predisposti il giorno prima, in cui viene esclusa la presenza della ricorrente dal turno (22 gennaio 2015) ed espressamente indicata l'assenza della ricorrente per "L. 104" (30 gennaio 2015), può ritenersi che la ricorrente abbia tempestivamente presentato domanda di congedo per le giornate del 22 e 30 gennaio 2015, sicché la sua assenza dal servizio deve considerarsi giustificata.



Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, va evidenziata l'utilizzabilità della documentazione prodotta da parte ricorrente, non potendosi attribuire rilievo al generico disconoscimento operato dal Comune.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "l'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica prodotta in giudizio all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Non è quindi sufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto" (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633, Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993).

Deve essere, pertanto, annullata la sanzione disciplinare inflitta con la delibera n. 26 dell'11 giugno 2015 con conseguente condanna del Comune di Milazzo alla restituzione delle somme oggetto di sanzione trattenute sulla retribuzione.

La ricorrente chiede, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della risonanza mediatica che il provvedimento disciplinare ha avuto nella comunità locale.

Tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto i testimoni non sono in grado di confermare le accuse di assenteismo che sarebbero state rivolte alla ricorrente.

Né può attribuirsi rilevanza agli articoli di giornale prodotti dalla ricorrente, posto che negli stessi viene esclusivamente riportata la notizia dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei vigili urbani, senza però alcun riferimento al nominativo della Saporita.

Il parziale accoglimento del ricorso implica il rigetto delle domande di risarcimento per lite temeraria proposte dalle parti.

Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere compensate in ragione di metà con condanna del Comune di Milazzo al pagamento della restante metà in favore della ricorrente.

p.q.m.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, così provvede:

accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata nei confronti della ricorrente con delibera n. 26 dell'11 giugno 2015;

rigetta le altre domande proposte dalla ricorrente;

rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dalle parti;

compensa in ragione della metà le spese del giudizio, condannando il Comune di Milazzo al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, liquidata in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Antonella Russo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'1 dicembre 2020.


Rep. n. C.E. n. 13 del 19-04-2021
IMP. PROV. n. 290 del 21-04-2021 di G. 2.521,48

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 49 comma 1 e 47 bis del D.Lgs. 267/2000)


Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 13/04/21

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marcella Marcelli



Il Dirigente
Dott. Michele Bucolo



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49,co.1 e 47 bis del D.Lgs. 267/2000)


Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 21-04-2021

Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente Ef.
Segretario Dott.ssa Andreina Mazzu'





Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 122 del 27 Maggio 2021

Il giorno 27 del mese di Maggio 2021, alle ore 16:00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- * Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- * Dott. Franco Amata - Componente,
- * Dott. Carmelo Marisca - Componente,

per esprimere il parere sul seguente argomento:

- Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto:

"Debiti fuori bilancio 2019 – 2020 dell'importo di € 2.521,48 derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi (lett. A) ed E) D. Lgs. n.267/2000)".

L'Organo di Revisione,

Vista ed esaminata

la proposta di deliberazione n.13 del 19.04.2021 formulata dal Responsabile della I° Settore "Affari Generali – 2° Servizio Gestione Contenzioso", prot. n.46876 del 27.05.2021 trasmessa a questo Collegio a mezzo pec del 27.05.2021, avente ad oggetto il riconoscimento, ai sensi

PK 1 


dell'art.194, comma 1, lettera a) ed e) del D.Lgs. n.267/2000, di debiti fuori bilancio in favore delle sottoelencate ditte:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenze esecutive	
Avv. Russo Antonia – Sentenza n.565/2020 Tribunale di Barcellona P.G.	€ 2.188,68
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 2.188,68
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente	
Italiana Mediazione srl – Organismo di Mediazione	€ 332,80
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 332,80
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) ed e) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 2.521,48

Preso atto che

- In merito ai debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, con propria relazione sui debiti fuori bilancio 2021 - prot. n. 16853 del 26.02.2021, il Responsabile U.O. n.2 – 2° Servizio Gestione Contenzioso - 1° Settore Affari Generali, ha comunicato, per l'esercizio 2021, l'esistenza di un debito fuori bilancio di € 2.188,68 così distinto:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenze esecutive	
Avv. Russo Antonia – Sentenza n.565/2020 Tribunale di Barcellona P.G.	€ 2.188,68
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 2.188,68

Preso atto che

- In merito ai debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, con propria relazione sui debiti fuori bilancio 2021 - prot. n. 16853 del 26.02.2021, il Responsabile U.O. n.2 – 2° Servizio Gestione Contenzioso - 1° Settore Affari Generali, ha comunicato, per l'esercizio 2021, l'esistenza di un debito fuori bilancio di € 332,80 così distinto:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente	
Italiana Mediazione srl – Organismo di Mediazione	€ 332,80
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 332,80


Verificato che

- in merito a tutti i debiti fuori bilancio come sopra elencati, la copertura finanziaria del debito fuori bilancio per € 2.521,48, di cui si propone il riconoscimento, è garantita tramite l'apposizione del vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2021 mediante l'impegno di competenza n.290 del 21.04.2021 di € 2.521,48 sul capitolo di Uscita n.520 - Codice di Bilancio: 01.02-1.03.02.99.002, denominato "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali, risarcimento danni";

Visto

l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200, che prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;



 3


- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Preso atto

dell'attestazione del dirigente e rilevato che la spesa *de qua* rientra nelle fattispecie contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) ed e) del TUEL;

Visti

i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione *de quo*:

- in ordine alla **regolarità tecnica** ed alla correttezza dell'azione amministrativa, dal Dirigente del I° Settore, Dott. Michele Bucolo, in data 13/04/2021;
- in ordine alla **regolarità contabile**, dal Responsabile del Settore Finanziario f.f, Dott.ssa Andreina Mazzù, in data 21/04/2021.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n.6, del D.Lgs n. 267/2000, esprime

Parere favorevole

al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 – comma 1 , lettera a) ed e) – del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, come sotto specificato:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenze esecutive	
Avv. Russo Antonia – Sentenza n.565/2020 Tribunale di Barcellona P.G.	€ 2.188,68

TH

[Signature]
[Signature]

Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 2.188,68
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente	
Italiana Mediazione srl – Organismo di Mediazione	€ 332,80
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 332,80
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) ed e) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 2.521,48


Si dà atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria così come indicato nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale *de quo*.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ricorda agli uffici competenti di inviare alla Corte dei Conti competente gli atti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Milazzo, 27 Maggio 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Dott. Fabio Ginevra



Dott. Franco Amata



Dott. Carmelo Marisca





CITTA' DI MILAZZO

Verbale della I Commissione Consiliare

L'anno 2021, giorno 7 del mese di giugno, alle ore 11,00, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota prot. n 295/UP/49419, del 4 giugno 2021, dal Presidente Valentina Cocuzza, trasmessa ai componenti e alle figure interessate, ai capigruppo, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente del I Settore, al Dirigente del V Settore, al responsabile del procedimento sig. Salvatore La Malfa.

Funge da segretario il Dott. Giuseppe Spoto

	PRESENTI	ASSENTI
ANDALORO ALESSIO	X esce 11,25	
BAGLI MASSIMO		X
COCUZZA VALENTINA	X entra 11,35	
CRISAFULLI GIUSEPPE	X esce 11,15	entra 11,40 esce 11,50
ITALIANO ANTONINO	X	
PIRAINO ROSARIO	X entra 11,15	
RUSSO LYDIA	X	
SARAO' SANTI MICHELE		X

Sono, altresì, presenti il capogruppo Lorenzo Italiano, la dott.ssa Marcella Marcelli funzionario dell'ufficio legale contenzioso, l'Assessore Simone Magistri, il capogruppo Antonio Foti.

Comune di Milazzo protocollo in partenza n. 0052057 del 14-06-2021

48
e)

Gli argomenti posti all'o.d.g. sono i seguenti:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente.
2. Debiti fuori bilancio anno 2019 – 2020 dell'importo di €. 2.521,48 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.
3. Debiti fuori bilancio anno 2019 – 2020 dell'importo di €. 15.979,43 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.
4. Debiti fuori bilancio anno 2019 – 2020 dell'importo di €. 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.
5. Debiti fuori bilancio anno 2019 – 2020 dell'importo di €. 7.642,89 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive e titoli similari.
6. Varie ed eventuali.

Il Componente Italiano Antonino sostituisce il Presidente della I Commissione Valentina Cocuzza ed in qualità di vice Presidente apre la seduta alle ore 11,00 e chiama l'appello.

Sono presenti : Alessio Andaloro, Lydia Russo, Giuseppe Crisafulli, il capogruppo Lorenzo Italiano.

Alle ore 11,15 esce il componente Crisafulli Giuseppe.

Alle ore 11,20 l'Assessore Magistri lascia l'aula causa impegni presi precedentemente e dichiara che ci sarà comunque la dott.ssa Marcelli che risponderà eventualmente con chiarimenti tecnici alle domande che le verranno richieste. Il vice Presidente legge il verbale della seduta precedente e si decide di cassare la dicitura “ o pagamento in un'unica rata entro fine anno”. Dopo il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa a leggere il secondo punto posto all'ordine del giorno ed il componente Piraino invita la dott.ssa Marcelli a dare dei chiarimenti sulle proposte poste all'ordine del giorno.

La dott.ssa Marcelli specifica che si tratta di proposte di debiti fuori bilancio derivanti da spese di condanna relative a sentenze esecutive e di titoli similari che sono rappresentati da decreti ingiuntivi divenuti esecutivi. La dott.ssa Marcelli afferma, inoltre, che la maggior parte delle proposte sono di questo tipo. Qualcuna invece fa riferimento sia a sentenze esecutive, ma anche ad un debito derivante da prestazioni di servizio, in particolare si tratta di fatture che sono state emesse da un organismo di mediazione per un intervenuto accordo nel caso di un giudizio ancora pendente. A questo punto interviene il componente Piraino che chiede alla dott.ssa Marcelli se esiste un capitolo ad hoc per pagare queste spese. La dottoressa risponde che si è fatto un tentativo di pagare le spese a competenza, ma ciò non è stato possibile, nel senso che non c'erano più soldi disponibili nel capitolo, perchè si è data la precedenza al pagamento dei compensi per dare incarico ai legali per la difesa del



Comune di Milazzo protocollo in data n. 0052057 del 14-06-2021

Comune e quindi non si è proceduto alla liquidazione a competenza le somme che sono diventate debiti fuori bilancio.

Prende la parola il componente Piraino e porta l'esempio di un utente che si rivolge al Comune chiedendo che un'area, essendo zona bianca, venga normata. Il Comune non risponde, quindi l'utente fa ricorso al TAR. Il Giudice dà tempo al Comune 120/180 giorni affinché normi la zona. Il Comune continua a far finta di niente e trascorso tale periodo il Giudice nomina il Commissario ad acta che ordina agli uffici comunali di normare l'area, con un aggravio di spese dovute anche per il compenso del Commissario. Quindi a parere del componente Piraino l'ufficio comunale si trova a dover fare lo stesso un lavoro che avrebbe potuto fare prima senza aggravare il Comune del carico della spesa dovuta anche per il compenso al Commissario ad acta, e questo non va bene perché crea danno al Comune. Quindi il componente Piraino dichiara che non condivide come gli uffici affrontano queste problematiche, gli uffici devono dare priorità a questo tipo di pratiche anziché ad altre, per evitare di creare danno al Comune con i debiti fuori bilancio.

Alle ore 11,35 entra il Presidente della I commissione Valentina Cocuzza.

Alle ore 11,40 entra il componente Crisafulli.

Il componente Crisafulli esce alle ore 11,50.

A questo punto il Presidente della I commissione Valentina Cocuzza legge il parere del Collegio dei Revisori.


Alle ore 12,00 entra il capogruppo Foti Antonio che inizia a leggere il punto n. 2 posto all'ordine del giorno "Debiti fuori bilancio anno 2019 - 2020 dell'importo di €. 2.521,48 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive." Si passa alla votazione di questo punto che viene approvato all'unanimità.

Si passa a leggere il terzo punto posto all'ordine del giorno "Debiti fuori bilancio anno 2019 - 2020 dell'importo di €. 15.979,43 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive." Il presidente legge il parere del Collegio dei Revisori dopo si passa alla votazione di questo punto che viene approvato all'unanimità.

Dopo questo il Presidente della I commissione Valentina Cocuzza chiude la seduta alle ore 12,30 e di comune accordo rinvia la seduta alle ore 11,00 di Giovedì 10 giugno.


Il Segretario

Dott. Giuseppe Spoto



Il Presidente della I Commissione Consiliare

Dott.ssa Valentina Cocuzza



521,48
ed e)

, su
cati

Comune di Milazzo protocollo in partenza n. 0052057 del 14-06-2021

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
ANDRINA MAZZU

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano
MARIO FRANCESCO SINDONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 06/07/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____. Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	--